



novità in materia di altre imposte e tasse

PROROGA DEL BLOCCO DEGLI AUMENTI ALIQUOTE TRIBUTI LOCALI 2018 - (ART. 1, c. 37)

- È prorogata al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti.
- Si consente ai Comuni di confermare, sempre per l'anno 2018, la maggiorazione della Tasi già disposta per il 2017 con delibera del consiglio comunale.
- Sono esclusi dalla sospensione, per il solo anno 2018, i comuni istituiti a seguito di fusione, allo scopo di consentire l'armonizzazione delle diverse aliquote.

MODALITÀ DI COMMISURAZIONE TARI – (ART. 1, c. 38)

È prorogata al 2018 la modalità di commisurazione della Tari da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio- ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

ALTRI SOGGETTI AD IMPOSTA DI REGISTRO – (ART. 1, c. 87)

- L'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.
- La specifica è un criterio interpretativo da seguire per la corretta applicazione dell'imposta di registro in sede di registrazione degli atti, al fine di limitare l'attività riqualificatoria di sequenze negoziali complesse attuata dall'Amministrazione Finanziaria. Rimane, tuttavia, ferma la possibilità da parte dell'Amministrazione Finanziaria di valutare l'operazione nell'ambito della sussistenza dell'abuso del diritto, tenendo conto degli elementi estranei all'atto.

TRATTAMENTO TRIBUTARIO PER EDIFICABILITÀ DEI SUOLI – (ART. 1, c. 88)

Il trattamento tributario di cui all'art. 32, c. 2 Dpr 601/1973 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali) si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del

Aderente a:



territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi per la edificabilità dei suoli.

DIRITTO ANNUALE CCIAA – (ART. 1, c. 784)

- Le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono, al ricorrere di determinate condizioni, applicare una maggiorazione fino ad un massimo del 50% del diritto camerale annuale. Detta maggiorazione è condizionata:
 - alla situazione di squilibrio strutturale in cui versa la CCIAA in grado di provocare il dissesto finanziario;
 - all'elaborazione di un programma pluriennale di riequilibrio finanziario, condiviso con la Regione, nell'ambito del quale può essere previsto, tra le diverse misure di risanamento, l'incremento del diritto camerale;
 - all'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, previa verifica dell'idoneità del predetto programma.

In base alla formulazione della norma, non risultano preclusioni circa l'applicazione congiunta della presente maggiorazione fino al 50% e di quella fino al 20% di cui all'art. 18 co. 10 della L. 580/93, anche perché le stesse sono finalizzate al perseguimento di obiettivi differenti (la prima, il risanamento della CCIAA, la seconda, il finanziamento di programmi e progetti per lo sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese).

IMPOSTA DI BOLLO PER COPIE CONFORMI – (ART. 1, c. 996)

Per le copie dichiarate conformi l'imposta di bollo, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. L'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché della relativa documentazione.

WEB TAX – (ART. 1, cc. 1011-1019)

- È istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato (art. 23, c. 1 Dpr 600/1973), diversi dai soggetti che hanno aderito al regime dei contribuenti minimi e al regime dei forfetari, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio. Salvo, quindi, escluse dall'ambito applicativo del nuovo tributo, le prestazioni effettuate nei confronti di "privati". Per espressa disposizione di legge non sono, inoltre, soggette all'imposta le prestazioni rese nei confronti dei soggetti in regime forfetario o in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile.

Aderente a:



- Tali prestazioni di servizi sono individuate con D.M. Economia da emanare entro il 30.04.2018. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.
- L'imposta si applica con l'aliquota del 3% sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni, al netto dell'Iva, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.
- L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità.
- L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato con provvedimento, di non superare i limiti di transazioni indicati.
- I medesimi committenti versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.
- Con il decreto sono stabilite le modalità applicative dell'imposta, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
- Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta, si applicano le disposizioni previste in materia di Iva, in quanto compatibili.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01 dell'anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto citato. Essendo il termine per l'approvazione di tale provvedimento stabilito nel 30.04.2018, è plausibile che la "web tax" si applichi quindi, dall'01.01.2019.

Brescia, 18 gennaio 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it